



**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI DI CIVITA CASTELLANA**

Via P. Togliatti 1 – 01033 CIVITA CASTELLANA

0761-513390 C.F. 80017690563

www.icomdantealighieri.edu.it vtic81700b@istruzione.it

vtic81700b@pec.istruzione.it presidenza@icomdantealighieri.edu.it

A tutto il personale dell' IC "Dante Alighieri"

Ai Genitori degli Alunni

Al sito web dell' IC "Dante Alighieri"

Circ. 199

a.s. 2021-2022

Ogg.: applicazione nella Scuola delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n.24 per la gestione di casi di positività al Covid 19

ALUNNI POSITIVI AL COVID E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Dal 1 aprile 2022 la **DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**, sarà attivata **solo** per gli alunni positivi al Covid 19, su richiesta delle famiglie, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La richiesta e la certificazione allegata dovrà essere inviata esclusivamente all'indirizzo vtic81700b@istruzione.it

Le famiglie degli alunni fragili potranno presentare domanda per usufruire della didattica digitale integrata allegando specifica certificazione medica e la Scuola valuterà la richiesta.

CONTATTI CON CASI POSITIVI

A decorrere dal 1° aprile 2022 a **coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza**, consistente **nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**, al chiuso o in presenza di assembramenti (e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10 -quater , commi 4 e 5), **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto** con soggetti confermati positivi al

SARS-CoV-2 e di **effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2**, anche presso centri privati a ciò abilitati, **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.**

GESTIONE CASI DI POSITIVITA'

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA:

	Da 0 a 3 casi positivi	Con almeno 4 casi positivi
Bambini	Sotto i 6 anni: nessuna misura Sopra i 6 anni: mascherine chirurgiche (o anche FFP2)	Sotto i 6 anni: nessuna misura Sopra i 6 anni: mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo
Personale che lavora nella classe	Mascherine chirurgiche (o anche FFP2)	Mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo

In presenza di almeno 4 casi, nei 10 giorni successivi, è necessario monitorare la comparsa di sintomatologia. Per gli alunni e per i docenti alla prima comparsa dei sintomi e se ancora sintomatici al quinto giorno successivo al contatto, bisognerà effettuare tampone rapido o molecolare, o test antigenico autosomministrato, per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In caso di tampone effettuato a casa è necessario attestare l'esito negativo con autocertificazione (di seguito allegato).

LA RIAMMISSIONE IN CLASSE DEGLI ALUNNI RISULTATI POSITIVI È SUBORDINATA ALLA DIMOSTRAZIONE DI AVER EFFETTUATO UN TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE CON ESITO NEGATIVO, ANCHE IN CENTRI PRIVATI A CIÒ ABILITATI.

IN CASO DI ASSENZA NON LEGATA AL COVID:

- non sarà più necessario il certificato medico.
- i genitori non dovranno più compilare il modello finora presentato per giustificare le assenze
- in caso di assenze programmate si chiede di avvisare sempre per iscritto prima dell'assenza il Coordinatore o Ins. prevalente ed avvisa la segreteria a vtic81700b@istruzione.it

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO:

	Da 0 a 3 casi positivi	Con almeno 4 casi positivi
Alunni	Mascherine chirurgiche (o anche FFP2)	Mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo
Personale che lavora nella classe	Mascherine chirurgiche (o anche FFP2)	Mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo

In presenza di almeno 4 casi, nei 10 giorni successivi è necessario monitorare la comparsa di sintomatologia. Per gli alunni e per i docenti alla prima comparsa dei sintomi e se ancora sintomatici al quinto giorno successivo al contatto, bisognerà effettuare tampone rapido o molecolare, o test antigenico autosomministrato, per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In caso di tampone effettuato a casa è necessario attestare l'esito negativo con autocertificazione.

LA RIAMMISSIONE IN CLASSE DEGLI ALUNNI RISULTATI POSITIVI È SUBORDINATA ALLA DIMOSTRAZIONE DI AVER EFFETTUATO UN TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE CON ESITO NEGATIVO, ANCHE IN CENTRI PRIVATI A CIÒ ABILITATI (ovvero Tampone Refertato).

IN CASO DI ASSENZA NON LEGATA AL COVID:

- non sarà più necessario il certificato medico per la riammissione scolastica
- i genitori non dovranno più compilare il modello finora presentato per giustificare le assenze
- in caso di assenze programmate si chiede di avvisare sempre per iscritto prima dell'assenza il Coordinatore o Ins. prevalente ed avvisa la segreteria a vtic81700b@istruzione.it

ALUNNI FRAGILI

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo" (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410). Le famiglie degli alunni fragili potranno presentare domanda per usufruire della didattica digitale integrata allegando specifica certificazione medica e la Scuola valuterà la richiesta.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

L'art. 9, c. 3, del D.L. 24/2022 sostituisce l'art. 87, c. 3-ter, del D.L. 18/2020: La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Si ricorda nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza fino al termine dell'anno scolastico 2021/2022:

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi al Covid 19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico.

Dal 1 aprile 2022 inoltre:

- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Dal 26 marzo al 30 aprile 2022 il personale non scolastico per accedere nei locali della scuola dovrà esibire il green pass base.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93)